

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/235 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2023

relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

[notificata con il numero C(2023) 663]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all'uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l'altro, la finestra di attuazione e di utilizzazione per la notifica di arrivo a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16 e 133 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (4) Inoltre l'articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla notifica di arrivo in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.
- (5) Data l'importanza della notifica di arrivo per la vigilanza delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione, alcuni Stati membri hanno già sviluppato sistemi elettronici per gestire tali notifiche, ad esempio attraverso sistemi per gli operatori portuali. Tali sistemi richiedono adeguamenti a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei relativi atti della Commissione, in particolare per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati. A norma dell'articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, tali adeguamenti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2022.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

